



COMUNE DI URBINO
SETTORE CULTURA - TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICI MEDIANTE TRENINO GOMMATO CIRCOLANTE NELL’AMBITO DEL CENTRO STORICO E ADIACENZE
CIG 7112177221**

CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di trasporto turistico nell’ambito del territorio comunale da effettuarsi a mezzo di speciale trenino su gomma a motore. Tale attività non costituisce concorrenza agli ordinari servizi di pubblico trasporto.

Art. 2 Finalità

Il servizio ha finalità esclusivamente turistiche e promozionali e viene destinato esclusivamente a singole persone o gruppi che intendano approfondire la conoscenza del territorio.

Art. 3 Durata

Il servizio avrà durata di tre anni con inizio a decorrere presumibilmente dal giorno 1 agosto 2017 o dalla data di aggiudicazione definitiva se successiva. E’ prevista altresì la facoltà di rinnovo per ulteriori due anni.

E’ facoltà del Responsabile del procedimento di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipulazione, esperiti in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 15 del presente capitolato.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con registrazione in caso d’uso. Ogni spesa inerente e consequenziale al contratto (bolli, eventuali diritti, registrazione ecc.) è a carico del concessionario aggiudicatario.

Art. 4 Valore della concessione/Tariffe

il valore della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016, stimato sui dati elaborati durante il primo anno di sperimentazione, sono pari ad euro 110.000,00 oltre Iva all’anno per un totale di Euro 550.000,00 oltre Iva relativo ai tre anni più due di proroga del servizio.

La tariffa del servizio (o prezzo del biglietto) è decisa dall’operatore in regime di libero mercato e comunque non può essere superiore ai seguenti importi stabiliti con atto di Giunta comunale n. 93 del 23/5/2017, per il percorso individuato:

bambini fino a 3 anni	Bambini tra i 4 e i 12 anni	adulti
gratis	euro 5,00	euro 10,00

I biglietti saranno venduti direttamente sul mezzo con riscossione diretta da parte del concessionario. Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno introitati dal concessionario. In quanto trattasi di concessione di servizio il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nel ricavo derivante dalla gestione del servizio stesso. Pertanto l'affidamento dello stesso non comporterà per il Comune di Urbino alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o altro.

La Polizia Municipale potrà effettuare controlli per verificare la puntualità del pagamento del biglietto da parte dei fruitori del servizio.

Art. 5 Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio si configura come offerta indifferenziata al pubblico e si svolge, in regime di autorizzazione, lungo i percorsi individuati nel presente avviso.

Il servizio dovrà essere garantito per almeno 50 giornate, di cui 30 nel periodo giugno – settembre e 20 nel restante periodo prevalentemente in occasione delle principali festività, secondo gli orari concordati con l'amministrazione comunale, che potranno subire modifiche o integrazioni per ragioni di interesse pubblico e per variate esigenze della collettività.

L'autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare.

La circolazione del trenino turistico è subordinata alla regolare immatricolazione del veicolo a uso di terzi quale servizio di linea per trasporto di persone secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM n.55/2007 e dal punto 2.1 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6 63717/23.40.08.

Il concessionario dovrà espletare il servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto, di quelle contenute nel presente capitolato, nelle norme previste dal Codice della Strada, del D.M. 15 marzo 2007 n. 55 nonché delle prescrizioni stabilite dal Comando Polizia Municipale e dai vigenti regolamenti comunali.

Il concessionario deve inoltre assolvere tutti gli adempimenti necessari a garantire il regolare svolgimento del medesimo.

Il servizio dovrà svolgersi sul percorso interessante in linea di massima il reticolato stradale secondo il seguente tracciato:

Borgo Mercatale – via Laurana (SS. 73 Bis di Bocca Trabaria), via Giacomo Matteotti – via Salvalai - piazza Rinascimento – piazza Rinascimento – via Saffi – via Giacomo Matteotti – via delle Mura – via Battisti – via dei Morti – via Antonio Gramsci – via Giro dei Debitori – via Polidoro Virgili – via del Popolo – piazzale Roma – via Raffaello Sanzio – via Giuseppe Mazzini – Borgo Mercatale e prevedere anche percorsi alternativi da sfruttare in occasioni diverse:

percorso A) Piazza Rinascimento – via Saffi – via Matteotti – via delle Mura – via Cesare Battisti - via dei Morti – via Gramsci – via Giro dei Debitori - via P. Virgili – via del Popolo – piazzale Roma - via Raffaello – via Cesare Battisti – via Savini Zeppi - via G. Di Vittorio - SS. 73 Bis Bocca Trabaria (da rotatoria P. Guidi) – via Matteotti - passeggiata Carlo Bo - via Salvalai – Piazza Rinascimento;

percorso B) piazza Rinascimento - via Aurelio Saffi - via Matteotti - via delle Mura – via Cesare Battisti - via dei Morti – via Gramsci – via Giro dei Debitori - via Virgili – via del Popolo - viale Don Minzoni – viale Gramsci – via dei Morti - via SS. 73 Bis di Bocca Trabaria – via Matteotti – passeggiata Carlo Bo - via Salvalai – piazza Rinascimento

Resta inteso che i percorsi effettivi dovranno essere quelli approvati dal competente ufficio della Motorizzazione Civile e dalla Polizia municipale su apposita richiesta del concessionario.

Il trenino dovrà garantire i seguenti servizi:

- sistema audioguida simultaneo multilingue, possibilmente in 8 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo e cinese (minimo italiano, inglese, francese, tedesco)
- trasmissione simultanea dei contenuti;

- ascolto del commentario attraverso degli auricolari in confezione monouso, consegnati al turista al momento dell'acquisto del biglietto.

Art.6 Caratteristiche tecniche del mezzo

Il trenino adibito al trasporto dovrà essere costituito da massimo 2 rimorchi, avere motorizzazione EURO 5 ed essere omologato con caratteristiche atipiche ex art. 4 del DM 15.3.2007 n. 55, necessario allo svolgimento del servizio stesso. Il veicolo dovrà essere detenuto a titolo di piena proprietà, di usufrutto, di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto riservato dominio, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15,03,200 n. 55 e relative circolari esplicative, e deve avere – ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – caratteristiche tecniche compatibili con il percorso.

Il trenino potrà disporre su un lato di ogni carrozza di idonei spazi pubblicitari delle dimensioni di m 2 x m 1, di cui almeno una dovrà rimanere ad eventuale disposizione dell'Amministrazione Comunale per promuovere proprie iniziative.

Art. 7 Requisiti di ordine tecnico-professionale

Il concessionario dovrà essere iscritto al Registro Elettronico Nazionale e pertanto essere in possesso di uno dei seguenti titoli tecnico-professionali:

1. autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada ai sensi della Legge 448 del 20 dicembre 1991 “Regolamento di attuazione della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 438 del 21 giugno 1989 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”, nonché soggetto individuato quale gestore dei trasporti in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e di idoneità professionale;

2. possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone Regolamento CE n.1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

3. possesso certificazione UNI EN ISO 9001 (da certificare con dichiarazione sostitutiva o allegato copia del certificato)

Inoltre il concessionario dovrà avere la disponibilità di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni del D.M. 55/2007 e relativi allegati “*Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici*”; detenuto a titolo di: proprietà piena, di usufrutto, di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada (punto 2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/07/2007, Prot. Div6 63717/23.40.08) con caratteristiche tecniche e documentazione in regola con la normativa vigente in materia di circolazione stradale, in possesso della polizza assicurativa di cui all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

Le imprese raggruppate devono possedere **alternativamente** i requisiti tecnico professionali di cui ai precedenti punti 1 2.

Nel caso di raggruppamento Temporaneo di Imprese, nella dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ed esplicitate le relative percentuali, in corrispondenza alle quote di partecipazione al Raggruppamento medesimo.

A pena di revoca dell'affidamento la disponibilità del veicolo e il possesso della polizza assicurativa dovranno essere documentati prima della sottoscrizione del Disciplinare.

Art. 8 Oneri e divieti a carico del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario:

- a) di espletare il servizio secondo il calendario e l'orario risultante dalla proposta progettuale presentata in sede di partecipazione ed approvata dall'amministrazione comunale
- b) di utilizzare un trenino che abbia caratteristiche non difformi da quelle previste dall'art. 6 del presente capitolato;
- c) di predisporre un orario del servizio dandone idonea pubblicità
- d) di pubblicizzare il servizio mediante apposita campagna di comunicazione concordata con l'amministrazione comunale;
- e) di garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, finanziando tutti i costi conseguenti;
- f) di garantire una costante, regolare ed accurata pulizia del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant'altro necessario al suo normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza
- g) di osservare scrupolosamente le ordinanze sindacali emesse in materia di viabilità, ordine pubblico e di salvaguardia della quiete pubblica, interessanti il percorso, salvo rilascio di espressa specifica deroga;
- h) di osservare tutte le norme che disciplinano la materia fiscale, previdenziale, assistenziale, sanitaria ed assicurativa ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo
- i) di comunicare tempestivamente agli utenti e all'Amministrazione Comunale eventuali sospensioni del servizio con relative motivazioni e data di ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore, il viaggio debba essere sospeso, il concessionario ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che l'utenza subisca ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto.

l) Il titolare dell'autorizzazione si impegna espressamente a:

- 1 - svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro;
 - 2 - tenere a bordo del trenino copia delle necessarie autorizzazioni ed ogni altro documento utile ai fini dei controlli;
 - 3 - sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 ed inviare al Comune copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
 - esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento risarcendo i danni che si dovessero verificare a cose, persone e terzi in genere.
 - 5 – far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dal DM 55/2007 e relative circolari esplicative (DE o equipollente);
 - 6 – trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti, allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative;
 - 7 – osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;
 - 8 – rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche e rispettare tutte le norme di sicurezza stradale vigenti;
 - 9 - sospendere il servizio su avviso del Comune in occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento ecc.);
 - 10 - transitare esclusivamente sul percorso autorizzato senza modifica alcuna del tragitto, ad una velocità massima di marcia di 20/25 Km/h;
 - 11 - non utilizzare dispositivi di segnalazione acustica, salvo i casi di effettivo ed immediato pericolo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice della Strada;
 - 12- corrispondere il canone di concessione nella misura risultante dall'offerta di gara, in un'unica soluzione, anticipatamente, contestualmente alla sottoscrizione del Disciplinare
- E' fatto divieto di subconcessione o cessione del contratto di concessione, pena la decadenza dalla stessa.

Resta a carico del concessionario reperire un'area/locale idoneo per il rimessaggio del trenino.

Art.9 Iniziative collaterali di carattere eccezionale

Il concessionario si impegna a consentire all'amministrazione, a semplice richiesta, l'utilizzo gratuito del trenino per non più di 6 giornate all'anno, per iniziative di carattere sociale, promozionale e/o di rappresentanza organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione.

Art. 10 Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

In particolare lo stesso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

In relazione alla tipologia del servizio da svolgere lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza.

Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto per legge.

Il concessionario è il solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

Il concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 11 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze, dal momento che il servizio viene svolto su

pubblica via o su strade aperte al pubblico. Conseguentemente i costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 12 Responsabilità

Oltre ai doveri indicati agli articoli 7,8,9 il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e sarà direttamente responsabile di ogni violazione di esse, fatte salve le responsabilità attinenti alle competenze proprie dell'organo di polizia stradale, che dispone l'esecuzione della sanzione accessoria della rimozione.

Il concessionario s'impegna a sollevare e tenere indenne il Comune ed i propri pubblici dipendenti da ogni richiesta od azione da chiunque intentata, da qualsiasi controversia e responsabilità di risarcimento danni o indennizzi a terzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Il mezzo deve essere dotato di polizza assicurativa Polizza assicurativa per R.C.A. e per danni causati a terzi con un massimale non inferiore ad € 20.000.000,00 per sinistro con il limite di € 20.000.000,00 per danni a persone e di € 5.000.000,00 per danni a cose.

Contestualmente alla stipula del contratto consegna all'amministrazione copia della polizza assicurativa come sopra descritta.

Art. 13 Decadenza

Si procederà alla decadenza della concessione con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:

- ☐ Insolvenza o fallimento del concessionario;
- ☐ Cessione del contratto o sub-concessione;
- ☐ Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione;
- ☐ Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio.
- ☐ Applicazione di almeno quattro penali per le inadempienze indicate nel successivo articolo 13.

Prima di pronunciare la decadenza il Comune intimerà al concessionario formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici giorni) o altro termine in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

In caso di inottemperanza il Comune emetterà il provvedimento di decadenza.

Art. 14 Penalità

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o il servizio non venga svolto in maniera conforme alla concessione il Comune provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata postale o raccomandata a mano o fax, diffidando il Concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato, fissando un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Qualora il concessionario non fornisca alcuna motivazione ovvero le motivazioni addotte non vengano accolte e, comunque, in ogni caso di inottemperanza alla diffida, il Comune, salvo che il fatto non costituisca motivo di decadenza, potrà applicare le seguenti penali:

1) per l'applicazione di prezzi dei biglietti diversi da quelli indicati nel contratto, per ogni inadempienza: una penale pari a €. 50,00;

- 2) per il mancato pagamento del canone annuo nei termini stabiliti: una penale pari a €50,00;
3) per accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti: una penale pari ad €30,00;

La violazione di qualunque disposizione contenuta nelle presenti condizioni generali o nel conseguente contratto, così come il compimento da parte dell'affidatario di comportamenti positivi o negativi che abbiano compromesso o comunque possano compromettere il servizio oggetto di affidamento daranno facoltà all'Amministrazione Comunale di adottare le sanzioni adeguate nonché, a seguito di una prima contestazione scritta, la legittimazione a recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza che l'affidatario nulla abbia a pretendere.

E' fatto salvo comunque il maggior danno eventualmente causato.

Il concessionario si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed il codice di comportamento del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/. Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei due codici comportamentali sopra menzionati. Il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dello stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 15 Controlli

L'amministrazione comunale si riserva il controllo sulla regolarità nello svolgimento del servizio a mezzo propri funzionari e del dipendente Comando di Polizia Municipale.

Art. 16 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva come previsto dall'articolo 103 del D.lgs n. 50 / 2006 .

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di concessione, ivi compreso quello di realizzare a perfetta regola d'arte gli interventi minimi obbligatori di manutenzione ordinaria;
- dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti a qualsiasi titolo dalla cattiva o inadeguata gestione e conduzione dell'impianto;
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a versare durante o in dipendenza della gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della gestione da parte del concessionario, ivi compreso il risarcimento del danno derivante al Comune a seguito della necessità di provvedere a nuova assegnazione della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del concessionario.

La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata della concessione.

Essa si intenderà automaticamente prorogata qualora alla data di scadenza della concessione fossero aperte contestazioni o pendenti controversie fra il Comune e il concessionario.

La cauzione resterà efficace fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 17. Tracciabilità flussi finanziari

Il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP n° 4/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010".

Art. 18 Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03, il Responsabile del Settore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio medesimo.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 19 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente disciplinare la competenza è esclusivamente quella del Foro di Urbino.

Art. 20 Spese del contratto

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto ivi comprese quelle fiscali e nessuna esclusa.